

**NOTA ALLE
INTEGRAZIONI AIA LA CASELLA –Pratica DSA-RIS-AIA.00-2007.0003**

Le informazioni sottostanti integrano o completano quelle riportate puntualmente nelle schede e negli allegati previsti dalla modulistica approvata.

Scheda	Scheda	Tipologia di informazione	Assente/Parziale /da approfondire	Commenti
All.A.20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	Limiti di emissione	Informazione da approfondire	<p>Si richiede di specificare se sia intervenuta modifica del parere di compatibilità ambientale DEC/VIA/158 del 2003, in merito al valore limite autorizzato per il CO (da 20 a 30 mg/Nmc)</p> <p>Non è intervenuta alcuna modifica del parere di compatibilità ambientale in merito al valore limite autorizzato per il CO.</p>
B. 7.1	Emissioni in atmosfera convogliate	Indicazione flusso di massa in kg/h	Informazione assente	<p>Si richiede che il gestore indichi il dato eventualmente anche basandosi su stime e calcoli (che andranno esplicitati), completandolo per tutti i punti di emissione secondari .</p> <p>In allegato alla scheda B.7.1_rev1 sono stati censiti tutti i punti di emissione secondari, che in base alla normativa applicabile non sono soggetti ad autorizzazione e per i quali non sono disponibili dati specifici.</p>

**NOTA ALLE
INTEGRAZIONI AIA LA CASELLA –Pratica DSA-RIS-AIA.00-2007.0003**

All.D.7	Identificazione e quantificazione degli effetti in acqua	Emissioni in acqua degli effetti in acqua	Assente	Non c'è evidenza se sia realizzato l'antifouling. In caso affermativo, si ritiene opportuno che il gestore indichi il tipo, la quantità e il metodo di stoccaggio delle sostanze impiegate. L'impianto non effettua nessun trattamento antifouling delle acque di raffreddamento prelevate da fiume Po.
---------	--	---	---------	--

Ulteriori carenze rilevate

- Si richiede che il Gestore indichi, le ore di funzionamento complessivo che sono state registrate negli anni 2003, 2004 e 2005 e una distribuzione delle ore di funzionamento nei vari mesi dell'anno.
Le ore di funzionamento, suddivise come richiesto, sono riportate nella relazione tecnica (all. B.18_rev1 tabella 1).
- Il gestore fornisca informazioni in merito alla proposta impiantistica di adeguamento alle BAT disponibili, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx e CO, come indicato nel DEC 120/2000.
Il confronto con le "BREF" per i grandi impianti di combustione fa già ritenere la centrale di La Casella adeguata alle migliori tecniche disponibili, come richieste dalla normativa IPPC.
- Il gestore chiarisca qual'è il regime autorizzativo per il riuso delle acque di scarico a favore della centrale di Sarmato e del centro ittico, quindi chiarisca se lo scarico nel fiume Po avviene tramite un canale di proprietà Enel, le cui acque sono pubbliche, oppure se lo scarico avviene tramite un canale di proprietà direttamente nel Po.
Lo scarico delle acque reflue dell'impianto di La Casella avviene attraverso un canale di proprietà ENEL direttamente nel Fiume Po (scarico finale); pertanto prelievi da parte di terzi a monte del punto di scarico finale si configurano come acque reflue industriali dell'impianto di La Casella riutilizzate ad uso industriale, senza necessità di trattamento. Le derivazioni dal canale di scarico Enel avvengono infatti dal flusso delle acque di raffreddamento, mentre lo scarico dei reflui di processo da ITAR vi si immette solo successivamente.

**NOTA ALLE
INTEGRAZIONI AIA LA CASELLA –Pratica DSA-RIS-AIA.00-2007.0003**

- Si richiede che il gestore chiarisca lo stato autorizzativo dello scarico delle acque meteoriche non inquinabili, e se non ancora autorizzate, fornisca l'istanza di autorizzazione da presentare o presentata alla Provincia.

Le acque meteoriche sicuramente non inquinabili, derivano da aree non interessate da alcuna attività che possa dare origine ad inquinamenti e pertanto si ritiene che, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale dal 14 febbraio 2005 n° 286, "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)", così come indicato al punto 8, tali acque meteorologiche e di dilavamento non siano da considerarsi scarichi, non risultando inquinabili da trascinarsi di residui per dilavamento, e pertanto non siano sottoposte al relativo regime autorizzativo.

- Il gestore valuti se l'intervento di risistemazione e razionalizzazione dei depositi rifiuti sia da sottoporsi a procedura di screening o di VIA ai sensi della LR 9/99 e sue successive modifiche, In tal senso si descriva dettagliatamente l'intervento prospettato.

L'intervento di risistemazione e razionalizzazione dei depositi rifiuti è descritto nella relazione in allegato C.13_rev1.

Il progetto comporta la ricollocazione sotto l'area di deposito coperta (capannone già esistente) di n. 5 tipologie di rifiuti, attualmente collocati in luoghi autorizzati diversi; i rifiuti depositati sotto la copertura saranno separati fisicamente mediante pannelli grigliati zincati fissi.

Il progetto di risistemazione del deposito rifiuti non comporta nessuna variazione alle tipologie, alle quantità ed ai tempi definiti dall'autorizzazione in corso di validità,

Pertanto l'intervento proposto non va ad alterare nessuno degli aspetti ambientali connessi all'attuale deposito autorizzato, ma intende attuare una semplice razionalizzazione e risistemazione migliore delle aree di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti prodotti dalla centrale, al fine di renderle più rispondente alle esigenze dell'impianto nel nuovo assetto a ciclo combinato e consentire la gestione ottimale dei rifiuti prodotti.

- Si richiede che il gestore indichi per quanto riguarda i periodi transitori di funzionamento dell'impianto, i tempi di avvio, di arresto, la frequenza di avvio, e arresto dei gruppi turbogas (numeri transitori prevedibili) nonché l'indicazione delle curve di variazione delle concentrazioni delle emissioni inquinanti di NO_x e CO al variare del carico della turbina (da 0 a 100% del carico nominale).

E' stata predisposta una nota specifica di descrizione delle fasi di avviamento e fermata dei moduli di produzione di La Casella con l'andamento delle emissioni di CO e NO_x

- Il gestore dichiara di aver effettuato nel 1999 una campagna di misura campi elettromagnetici generati in centrale; si ritiene necessario che in seguito al mutato assetto impiantistico in ciclo combinato, il gestore provveda a una nuova ed aggiornata campagna di misura.

**NOTA ALLE
INTEGRAZIONI AIA LA CASELLA –Pratica DSA-RIS-AIA.00-2007.0003**

La valutazione degli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti è stata eseguita nell'ambito Studio di Impatto Ambientale approvato (Quadro di Riferimento Ambientale p.to 4.2.7. – riportato in allegato alla scheda B.16_rev1).

- il D.L.vo 59/2005 nell'allegato III, prescrive l'obbligatorietà di tener conto, se pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali". Il gestore pertanto, deve esplicitamente dichiarare se le sostanze inquinanti in allegato III sono pertinenti o meno, nella fattispecie trattate, e nel caso di sostanza pertinente deve valutarne la significatività dell'emissione, attraverso la valutazione degli effetti ambientali, così come illustrato nella guida alla compilazione della domanda AIA disponibile sul sito ambiente. Il gestore, peraltro, non deve limitarsi ai soli inquinanti dell'allegato III, qualora risulti evidente la pertinenza con il caso trattato di una sostanza non elencata in allegato III. Ad esempio, è opportuna una valutazione di tutte le sostanze classificate "pericolose" ai sensi della normativa ambientale vigente nonché delle polveri fini e finissime (PM 10 e PM 2,5). La pertinenza di una sostanza al caso trattato può essere stabilita dal gestore sulla base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad esito di controlli analitici sui flussi di processo e sui reflui. In questo secondo caso, la non pertinenza è data dal fatto che qualsivoglia metodo analitico ufficiale non è in grado di determinare la presenza della sostanza negli scarichi.

E' stata predisposta una nota specifica sulle sostanze inquinanti pertinenti.

- Il gestore dichiara di aver effettuato nel 2001 una campagna di indagine su suolo e sottosuolo ai sensi della L 471/99; si richiedono i risultati sperimentali della suddetta campagna. Si richiede un'ulteriore campagna di indagine in seguito alla prosecuzione delle attività di bonifica del deposito oli minerali dell'impianto durante gli anni 2005 e 2006.

Le indagini su suolo e sottosuolo dell'area deposito combustibile, prima e dopo la demolizione dei serbatoi di stoccaggio dell'olio minerale, sono riportate in allegato E.4_10_rev1 e E.4_11_rev1.

- Si ritiene necessario che il gestore fornisca le documentazioni sulle modalità di smaltimento dell'amianto concordate con l'ASL competente.

Le operazioni di rimozione sono affidate a ditte specializzate, che hanno provveduto all'esecuzione degli interventi con le modalità e le tecniche previste dalla normativa e previa approvazione del piano di esecuzione dei lavori da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Lo smaltimento dell'amianto è eseguito, tramite ditte autorizzate, in conformità con la normativa ambientale vigente; non esistono modalità particolari concordate con ASL competente.